

DISTRIBUZIONE. Intervista al presidente Piero Rossi

# Adriatica, una Coop da 2.000 miliardi

DALLA NOSTRA REDAZIONE  
WALTER BONDI

**BOLIGNA** Si chiama Adriatica e quest'anno fatturerà qualcosa come 2.000 miliardi: è la più grossa coop di consumo italiana. Il suo presidente Piero Rossi ci spiega piani e strategie di questo colosso della distribuzione.

**Presidente Rossi, il 1994 è stato un anno difficile per i consumi. Che effetti ha avuto sul bilancio di Coop Emilia Veneto e Romagna Marche?**

La contrazione dei consumi l'abbiamo incontrata sul giro d'affari che non ci ha penalizzato tanto nell'area bolognese quanto in quella veneta. Insieme alla diminuzione degli acquisti c'è stata una redistribuzione in senso qualitativo. I volumi sono gli stessi ma su prodotti di minore prezzo. Ha pesato la crisi ma anche la concorrenza degli hard discount. Come Emilia Veneto chiediamo il 94 con un bilan di buono con vendite a 1.170 miliardi stabili sul '93 perché non abbiamo avuto nuove aperture di punti vendita. Il risultato netto sarà di 26/27 miliardi, su un budget di 26 miliardi. La Romagna Marche ha realizzato vendite per 580 miliardi e un risultato netto in linea con le previsioni.

**'95 è cominciato sotto migliori auspici: che previsioni fate per la cooperativa emiliana?**

Quest'anno sarà un po' particolare.

Perché dobbiamo realizzare il piano di integrazione e perché avremo l'apertura di due ipercoop a Casenovo (Bologna) e a SDonà di Piave. Faremo investimenti per 200 miliardi (altrettanti nel '96). In più ci proponiamo di abbattere i costi di gestione del 15% nei prossimi tre anni. Ciò significa che dovremo gestire anche un piano di esuberanti del personale che però contiamo di riassorbire rapidamente con lo sviluppo programmatico. In sostanza quest'anno Coop Adriatica dovrebbe effettuare vendite per 1.800 miliardi con un incremento di redditività di circa il 4%.

**Perché vi siete decisi a fare questa operazione, e perché proprio ora?**

Siamo partiti nell'aprile del '94 e in 8 mesi abbiamo fatto ciò che normalmente richiede molto più tempo. Fare presto è una esigenza richiesta dai piani di sviluppo. Del resto non avremmo potuto fissare questi obiettivi di riduzione dei costi e di aumento dell'efficienza restando da soli. Mettendo insieme le forze è più facile portare a compimento gli obiettivi di espansione. Del resto oggi gli investimenti nel nostro settore richiedono grandi risorse: un ipermercato costa non meno di 50 miliardi.

**Ma non è un passo indietro rispetto al progetto che avevate**

**definito qualche anno fa di una unica impresa tra le quattro Coop dell'Emilia Romagna e quelle del Friuli?**

Per qualche verso forse si probabilmente però era un progetto troppo ambizioso. E portare a regime quell'operazione avrebbe richiesto forse troppo tempo e sarebbe risultato incompatibile con una situazione di mercato in grande movimento che richiede rapidità. Per questo oggi possiamo dire che non è stato del tutto male non averla fatta.

**È un progetto definitivamente accantonato o prima o poi sarà ripreso?**

Nulla vieta che si possano fare altri passi sia in Emilia Romagna che in altre regioni. I processi di concentrazione delle Coop di consumo sono inevitabili. Vanno portati avanti a tappe avendo occhio alla competizione esterna ed evitando di avvilupparci in dinamiche interne.

**In ogni caso, ora siete la più grande Coop di consumo nazionale ed avete una grande responsabilità. Come intendete muovervi, quali strategie a medio termine vi siete dati?**

Siamo consci di questa responsabilità soprattutto per ciò che riguarda la capacità di innovazione. È un tema che forse è rimasto un po' in ombra nella fusione. Però (innovazione nella distribuzione



Piero Rossi, Presidente Coop Adriatica

## Carta d'identità

Piero Rossi, 63 anni, da dieci presidente della Coop Emilia Veneto, dall'inizio del 1995 è alla guida di Coop Adriatica. È l'impresa nata dalla fusione tra l'Emilia Veneto e la Romagna Marche (il cui presidente Erio Cicognani è diventato vicepresidente della nuova società) e che così è diventata la più grande cooperativa di consumo d'Italia e tra le prime aziende nazionali di distribuzione: alla fine di quest'anno sfiorerà i due miliardi di vendite. Le due cooperative distinte hanno chiuso il 1994 con 1.750 miliardi di vendite, in 108 punti vendita (dei quali 4 sono ipermercati e 82 supermercati) sparsi su un largo territorio che va dalle province di Bologna a quelle del Veneto, all'intera Romagna, da alcune province marchigiane. Tra gli obiettivi della nuova società c'è un raddoppio dell'area di vendita (attualmente è di 120.648 mq) da qui al 2000 ad una tasso annuo di crescita del 10-15%, estendendo la propria presenza a tutte le Marche e all'Abruzzo. Nei prossimi tre anni sono previsti investimenti per 581 miliardi. I soci sono 412 mila, dei quali 120 mila sono prestatori per un totale di 1.319 miliardi di prelievo sociale. Il patrimonio netto della società è di 501 miliardi, con partecipazioni per 104 mld. Il numero dei dipendenti è di 4.732 unità.

**1.** Prima di sanzionare bisogna esaminare a fondo i comportamenti tenuti e ogni approfondimento deve comunque avvenire con garanzie di imparzialità e di contraddittorio. È forse questa la sintesi più appropriata della sentenza 24 febbraio 1995 n. 57 con la quale la Corte Costituzionale ha proseguito la sua opera di controllo sulla concreta attuazione della legge 12 giugno 1990 n. 146 che disciplina l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Dopo aver chiarito in precedenti occasioni che tale legge non è volta a tutelare l'azienda che svolge un pubblico servizio ma il servizio stesso nell'interesse degli utenti e non del datore di lavoro (sentenza 8 luglio 1992 n. 317) e che quindi essa riguarda i dipendenti addetti alle attività di erogazione e non gli altri (sentenza 10 giugno 1993 n. 276) i giudici costituzionali hanno ora avuto modo di affrontare un altro degli aspetti più delicati della materia.

La decisione n. 57 attiene infatti alla verità di costituzionalità della legge n. 146 per quanto concerne il rapporto tra il sistema sanzionatorio previsto nei confronti dei sindacati che proclamano lo sciopero o ad esso aderiscono senza porre in essere i comportamenti dovuti alla funzione svolta dal datore di lavoro nell'applicazione concreta delle sanzioni e il contenuto effettivo del ruolo affidato dal legislatore alla Commissione di garanzia. Il risultato di questa verifica è come abbiamo visto rassicurante. Vediamone i risvolti più significativi.

**2.** Lo spunto per intervenire è stato offerto alla Corte da due ordinanze di rinvio emesse dal pretore di Pistoia e dal pretore di Milano nel corso di giudizi per comportamento antisindacale promossi dalle organizzazioni dei lavoratori dell'energia della Cgil nei confronti delle locali aziende fornitrici di servizi. A fronte di uno sciopero nazionale attuato senza il rispetto dell'obbligo di preavviso minimo di dieci giorni (l'ormai famoso sciopero del 22 settembre 1992 contro il «decreto Amato») le aziende hanno ritenuto di poter automaticamente sospendere il pagamento dei contributi sindacali e di poter versare successivamente all'Inps secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 2° della legge n. 146. Numerosi sindacati territoriali di settore hanno reagito dando inizio ad alcuni giudizi con i quali lamentavano in buona sostanza il «vero automatismo senza alcuna garanzia di contraddittorio che aveva ispirato il comportamento antisindacale. E ciò ad avviso di tali organizzazioni del lavoro in

## LEGGI E CONTRATTI

**filo diretto con i lavoratori**  
RUBRICA CURATA DA  
Mio Raffone, avvocato Cdl. di Torino, responsabile e coordinatore  
Bruno Agaglia, avvocato Funzione pubblica Cgil  
Piergiuseppe Altieri, avvocato Cdl. di Bologna, docente universitario  
Mario Giovanni Garofalo, docente universitario, Enzo Martini, avvocato Cdl. di Torino  
Hyranjha Miodini, avvocato Cdl. di Milano, Savarato Nigro, avvocato Cdl. di Roma

### La Corte Costituzionale pone limiti al tentativo delle aziende di forzare la mano

## Sciopero nei servizi e sanzioni ai sindacati

SERGIO VACINCA

considerazione delle circostanze attuative dello sciopero della assenza di qualsiasi riflesso delle agitazioni sui diritti degli utenti e della esistenza di un interesse su base locale che prevedevano specifici che procedure di irrogazione delle sanzioni.

Sia il pretore di Pistoia che il pretore di Milano hanno individuato nella carenza di qualsiasi momento procedurale e di contraddittorio il dubbio di costituzionalità dell'art. 4 della legge n. 146. Con prospettazioni non del tutto coincidenti la norma nel suo complesso è stata posta a confronto con i principi costituzionali del «giusto procedimento» (art. 24 Cost.) della ragionevolezza delle diversificazioni dei sistemi sanzionatori (art. 3 Cost.) e della libertà sindacale (art. 39 Cost.).

**3.** La Corte Costituzionale ha posto in evidenza in primo luogo la «irragionevolezza interna» della norma sottoposta al suo esame. Ciò in quanto l'art. 4 della legge n. 146 che al 3° comma dispone espressamente che la sanzione della esclusione dalle trattative non possa avvenire senza una indicazione esplicita della Commissione di garanzia non prevede analogo inderogabile anche nel caso disciplinato dal 2° comma che è quello concernente le misure di tipo «partimoniale». Tali misure infatti se condono la Corte penalizzano il

## Sicurezza del lavoro e servizi delle Ussl

Caro direttore, in relazione all'articolo apparso sull'Unità del 20 marzo 1995 dal titolo «Depenalizzati molti reati in materia di lavoro» ritengo doveri segnalare alcune inesattezze, circa l'individuazione dell'organo di vigilanza per quanto attiene legge e sicurezza del lavoro peraltro individuate al capo II che espressamente demanda le competenze ai servizi delle Ussl e non all'Ispezzato del lavoro.

dottor Giuseppe Cosentini  
Catanzaro

Il lettore ha ragione nel rilevare che nel precedente articolo che non aveva peraltro la pretesa di esaurire l'analisi del decreto legislativo 758/94 non abbiamo detto nulla sui servizi affidati alle Ussl alle quali sono state demandate le competenze per l'estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro. Non a caso parlo di questa parte della normativa perché è improprio dire che per questo tipo di violazioni si sia proceduto alla depenalizzazione. Più esattamente nell'ambito del processo penale si è introdotta una fase amministrativa affidata ai servizi Ussl che dovranno impartire le prescrizioni idonee a rimuovere le violazioni denunciate. Qualora le prescrizioni tecniche siano adempite si procede all'archiviazione del fascicolo penale.

## La rubrica «Domande e risposte» informa

**Retribuzione pensionabile**  
Con circolare n. 52 del 20/2/95 l'Inps ha dato prime disposizioni applicative della sentenza n. 264 del 94 della Corte costituzionale. Con tale sentenza pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (serie speciale) n. 28 del 6/7/94, la Corte costituzionale ha stabilito che per gli iscritti all'F.P.L.D. (Fondo pensioni lavoratori dipendenti) dell'Inps qualora nell'ultimo quinquennio vi fossero periodi con retribuzioni meno favorevoli e non necessari per il diritto alla pensione di tali periodi non si deve tener conto qualora ciò risultasse vantaggioso per il pensionato.

Tale sentenza 264/94 è analoga alla n. 307/89 e alla n. 428/92 relative al versamento di contributi volontari (versati dopo aver acquistato diritto alla pensione di vecchiaia) e che hanno fatto peggiorare il trattamento pensionistico.

Con la circolare n. 52/95 l'Inps precisa che hanno diritto al ricalcolo in applicazione della sentenza n. 264/94 non solo le pensioni nate come «vecchiaia» ma anche quelle di «anzianità» al momento in cui il titolare compie la prescritta età per la pensione di vecchiaia mentre per le pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 1993 secondo l'Inps quando è disposto dalla sentenza si applica per la sola quota di pensione relativa alla anzianità contributiva maturata fino al 31/12/92 (quota «a») di cui all'art. 13 del Dlg n. 503/92.

Gli effetti della sentenza n. 264/94 operano anche per le pensioni di reversibilità derivanti da una pensione diretta alla quale sarebbe spettato il ricalcolo in questione.

La liquidazione della pensione è subordinata a una specifica richiesta degli interessati. Poiché per gli eventuali arretrati vige la prescrizione decennale consigliamo gli interessati di avanzare la richiesta al più presto.

Stante la complessità del meccanismo e la conseguente difficoltà a valutare la convenienza del ricalcolo consigliamo gli interessati a rivolgersi alla locale sede del Sindacato pensionati italiani (Spi Cgil) ovvero dell'Inca-Cgil.

**Reversibilità**  
Con circolare n. 53 del 20/2/95 l'Inps in attesa di ricevere le istruzioni richieste al ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed al ministero del Tesoro ha dato prime disposizioni applicative della sentenza n. 495/93 della Corte costituzionale. Con tale sentenza pubblicata sulla Gazzetta ufficiale (serie speciale) n. 1 del 5/1/94 la Corte costituzionale ha stabilito che per gli iscritti all'Ago (Assicurazione generale obbligatoria) gestita dall'Inps la pensione di reversibilità va calcolata in proporzione alla pensione diretta compresa le eventuali integrazioni, al trattamento minimo già liquidato al pensionato o che l'assicurato deceduto in attività avrebbe avuto diritto di percepire.

L'Inps precisa che per stabilire il diritto e la misura della eventuale integrazione il trattamento minimo

ne è fondamentale. Non basta essere grandi, bisogna studiare sistemi e modelli nuovi, affinarli su misura e essere tagliati fuori. Per questo intendiamo svolgere un'azione incalzante nell'ambito del sistema cooperativo.

**Si riferisce alla diversificazione?**

Sì ma restando nell'ambito della distribuzione. Lo spazio di maggiore sviluppo della cooperazione è nell'organizzazione dell'utenza. È lì dove può esprimersi al meglio perché è legata al territorio dove la gente vive e lavora. Mi riferisco al turismo ai viaggi ma anche alla sanità e all'assistenza ai servizi alla persona. Un'area di interventi dove il pubblico riduce la propria presenza e dove invece la cooperazione può garantire valori di trasparenza e correttezza.

**Il sistema distributivo si sta trasformando rapidamente. Benetton e Del Vecchio dopo la Gs hanno comprato Euromercato dalla Standa. La competizione insomma si fa più accesa. Come pensa la Coop di mantenere la leadership nel settore?**

Facendo al meglio il proprio mestiere. In Italia c'è bisogno di una sana politica delle alleanze. I gruppi nazionali sono troppo piccoli rispetto a quelli stranieri. Ci va ad altre concentrazioni tra le imprese nazionali oppure tra le imprese nazionali e gruppi stranieri. Altrimenti si resta marginali.

**Perché Berlusconi non ha voluto vendere a voi Euromercato?**

Bisognerebbe chiederlo a lui. Noi non lo sappiamo. Forse per anti-partita politica ma questa negli affari non dovrebbe valere. Noi comunque non avevamo offerto meo degli altri.

**Alleanze, ha detto. Vale anche per la Coop?**

Per quanto riguarda le strutture di vendita più che quelle interne la Coop non può fare. Deve invece pensare ad acquisizioni soprattutto nelle aree dove non siamo presenti. Si può invece lavorare ad alleanze con altri gruppi distributivi italiani in settori a monte come

per esempio negli acquisti, nell'informatica, nell'innovazione.

**Anche con i dettaglianti associati nel Conad, che come voi aderiscono alla Lega?**

Anche non è da escludere. Ma le alleanze devono essere fatte non su basi ideologiche ma di interesse reale in cui ci sia una reciproca convenienza.

**La Coop ha deciso di sfidare la concorrenza dei grandi gruppi stranieri anche negli hard discount. Non significa abdicare alle funzioni di garanzia del consumatore e della qualità cui la Coop tiene tanto?**

Una sfida che non condivido. Io non ero d'accordo con l'ingresso nei discount. Tant'è che la Coop Emilia Veneto non aveva aderito al progetto e vi rientra oggi dopo l'unificazione perché c'era la Romagna Marche. È una scelta che ho subito. Proprio perché considero che c'è poca affinità tra la cultura della Coop e quella dei discount. Ma il progetto è partito e la nostra parte i primi nostri discount apriranno in Romagna.

**La cooperazione è da un po' nell'occhio del ciclone. Inchieste giudiziarie, attacchi politici per i rapporti con la sinistra e il Pci-Pds. Come risponde?**

Che alla fine rimarranno con un pugno di mosche in mano lo è naturalmente solo di parte. Ma dico che se si guarda con mente non ottenebrata dal pregiudizio a ciò che c'è di concreto si capisce che c'è praticamente nulla. Il clamore è dovuto al grande spazio che si dà in tv e sui giornali a pochi episodi ancora tutti da verificare. Il fatto poi di mostrare in televisione l'insegna del supermercato Coop o il carrello della spesa con il nostro marchio anche quando ci si riferisce ad altre imprese cooperative è vergognoso. Il danno è grande perché la Coop vive sulla fiducia della gente e incarnare questo rapporto significa dare un colpo pesantissimo alle nostre imprese.

## PREVIDENZA

**Domande e risposte**  
RUBRICA CURATA DA  
Rita Cavalera, Ottavio Di Loreto  
Angelo Mazzoni, Nicola Tisci

mo che sarebbe spettato all'assicurato deceduto in attività occorre fare riferimento al reddito conseguito dall'assicurato stesso nell'anno del decesso. Inoltre per le pensioni che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1994 in poi per le persone coniugate non legalmente ed effettivamente separate occorre far riferimento anche al reddito del coniuge.

Gli stessi criteri previsti in caso di decesso di assicurato vanno applicati anche in caso di decesso di titolare di assegno di invalidità (ex art. 1 legge n. 222/84).

In attesa delle istituzioni richieste ai ministri del Lavoro e del Tesoro l'Inps ha deciso di applicare le nuove disposizioni soltanto alle future pensioni di reversibilità.

Riteniamo opportuno che in attesa delle istituzioni dei ministri interessati i superstiti interessati alla applicazione della sentenza n. 495/93 avanzino tempestivamente una specifica istanza alla sede Inps. Per tale adempimento possono rivolgersi alla locale sede del Sindacato pensionati italiani (Spi Cgil) ovvero dell'Inca-Cgil.

**Pensionati T.U. 1092/73**

L'Inps (Ispettorato generale per l'ordinamento del personale - Ragioneria generale dello Stato) con circolare telegrafica n. 10 del 21/2/95 ha dato prime istruzioni applicative dell'articolo 15 comma 3 della legge n. 724/94 (provvedimento collegato alla Finanziaria 95) relativamente al calcolo della pensione degli statali e degli altri dipendenti i cui trattamenti di pensione è regolato dal testo unico emanato con il DPR n. 1092/73 (Fs Spa Ente Poste ecc.) aventi decorrenza dal 2 gennaio 1995 in poi. Viene confermato che tutta l'anzianità di servizio è calcolata con il nuovo sistema (indennità integrativa speciale inclusa nella base di calcolo, trattamenti accessori esclusi dal calcolo della pensione, conferma della maggiorazione del 18% della base pensionabile escluso la IIS).

È confermato che il nuovo sistema di determinazione della pensione va applicato sia per la quota «a» relativa all'anzianità maturata fino al 31/12/92 sia per la quota «b» relativa all'anzianità maturata dopo il 31/12/92, di cui all'art. 13 del Dlg n. 503/92.

**Pensionati INPDAP**

L'Inpdap (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica) che gestisce le Casse pensioni dei dipendenti dagli Enti locali dei sanitari degli ufficiali giudiziari e degli insegnanti di scuole materne comunali con circolare n. 13 del 7/2/95 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 44 del 22/2/95) ha fornito direttive interpretative del capo 2° (disposizioni in materia previdenziale) della legge n. 724/94 (collegata alla Finanziaria 95).

Con tale circolare - del cui testo gli interessati possono prendere visione presso le sedi del Sindacato

pensionati italiani (Spi-Cgil) e presso le sedi dell'Inca-Cgil - vengono riassunte le disposizioni relative alle deroghe al blocco delle pensioni di anzianità alla decorrenza delle stesse pensioni di anzianità all'età per la pensione di vecchiaia al nuovo sistema di calcolo delle pensioni in applicazione dell'art. 15 comma 3 della legge n. 724/94 e le relative pensioni di reversibilità, alle aliquote di rendimento del 2° per ogni anno di nuova decorrenza della liquidazione della buonuscita e tratta mensile di fine servizio in applicazione della legge n. 87/94.

**Pensionati pubblici dipendenti**

Con una «direttiva» il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha precisato l'interpretazione da dare all'art. 13 commi 3 e 5 della legge n. 724/94 (collegata alla Finanziaria 95) in particolare ha stabilito che:

nei casi di cessazione dal servizio con l'anzianità contributiva dei 40 anni ovvero con altra anzianità contributiva massima stabilita per legge, si rende possibile il conseguimento immediato del trattamento di pensione alla stregua dei casi di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età.

per coloro che hanno avuto accolta la domanda di pensionamento entro il 28 settembre 1994 restano confermate le decorrenze del 1° luglio 95, 1° gennaio 96 e 1° gennaio 97 in relazione all'anzianità contributiva posseduta alla stessa data del 28/9/94 mantenendo la penalizzazione introdotta con Finanziaria 94, purché il suo valore medio di 35 anni di servizio sia più favorevole rispetto alla normativa che scaturirà dalla riforma.

Dalla lettera di tale direttiva sembrerebbe abrogato il dritto alla pensione di anzianità con decorrenza dal 1° settembre di ogni anno (art. 1 comma 2 lett. D) n. 384/92 convertito con modificazioni in legge n. 438/92) anche per chi non avesse avuto accolta la domanda di pensione entro il 28/9/94 mentre non si risulti alcuna disposizione di legge che abbia operato tale soppressione.

Dopo l'adozione del nuovo sistema di calcolo (IIS nella base pensionabile) anche il criterio della penalizzazione per chi accede alla pensione con meno di 35 anni di anzianità contributiva sembra del tutto stravolto. Riteniamo che anche in questi argomenti dovranno trovare una equa sistemazione nell'ambito della riforma complessiva del sistema pensionistico.

**Diritto a pensione iscritti all'AGO**

Con la circolare n. 65 del 6/3/95 l'Inps ha riassunto i provvedimenti legislativi emanati dal 1992 in materia di diritto alle prestazioni (blocco pensioni di anzianità e relative deroghe) per i lavoratori dipendenti e gli autonomi iscritti all'Ago (Assicurazione generale obbligatoria) gestita dall'Inps.

Si segnala tale circolare in quanto oltre a riassumere in modo organico le varie disposizioni per ciascuna argomento indica ai riferimenti legislativi sia i precedenti circolari Inps con i quali furono date le necessarie disposizioni di merito. Il lettore della circolare può essere consultato presso le sedi del Sindacato pensionati italiani (Spi Cgil) o presso le sedi dell'Inca-Cgil.